

Avvocatura dello Stato

Ufficio Distrettuale di Catania

Via Vecchia Ognina 149 – 95129 Catania

Fax 095-7221336 – 095-383108 Cod. Fisc. 800 1413 0878

Pec: catania@mailcert.avvocaturastato.it

CONT 4348/12 Mm

TRIBUNALE DEL RIESAME DI CATANIA

Memoria difensiva per l'udienza camerale del 24.10.2012

Il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso il cui Ufficio, in via Vecchia Ognina 149 (Fax 095-7221336; 095-383108; Pec: catania@mailcert.avvocaturastato.it), è legalmente domiciliato,
- in riferimento alla richiesta di riesame proposta il 15.10.2012

avverso

il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Caltagirone in data 4.10.2012 ed eseguito il 5.10.2012, nell'ambito del procedimento penale n. 1250/12 R.G. Gip e n. 1564/12 R.G.N.R., avviato nei confronti di Giovannetti Francesco, Parisi Adriana, Leonardi Giuseppe, Valenti Concetta, Puglisi Carmelo, Condorelli Maria Rita,
- esaminati gli atti presenti nel fascicolo del sig. Pubblico Ministero, ad integrazione dei motivi di riesame già esposti, osserva

FATTO E DIRITTO

1. - LA PROPRIETÀ ITALIANA DELLE AREE E DELLE OPERE SEQUESTRATE
Preliminarmente, il Ministero ribadisce di essere proprietario delle opere sottoposte a sequestro e di essere *persona che ha diritto alla loro restituzione ai*

sensi dell'art. 322 c.p.p. In tale veste chiede l'annullamento del decreto di sequestro preventivo.

La proprietà italiana delle opere in corso di ultimazione, destinate alla difesa nazionale, discende dalle seguenti considerazioni.

1.1. - Le costruzioni a finanziamento USA in Italia e la Commissione Mista Costruzioni

Il documento su cui si basa l'attività infrastrutturale delle Forze Armate USA in Italia è l'*Accordo relativo ad infrastrutture bilaterali in applicazione dell'articolo III del Trattato Nord-Atlantico* (per brevità "BIA") del 20.10.1954, attualmente coperto da classifica di *segreto*, che disciplina la concessione e l'uso delle infrastrutture in Italia a supporto delle Forze Armate Statunitensi. Tale accordo, per quel che è possibile in questa sede esporre, dispone che gli immobili costruiti con fondi americani o comuni italo-statunitensi, su terreni messi a disposizione del Governo Italiano, divengono di proprietà dello Stato Italiano (art. 22).

Si tratta di una disposizione chiara che, per di più, fa *pendant* con l'istituto generale dell'*accessione* di diritto civile, strumento di acquisto della proprietà a titolo originario disciplinato agli artt. 934 e ss. cod. civ. Segnatamente, attraverso il BIA, trova applicazione nei rapporti tra Italia e Stati Uniti D'America il principio di diritto desumibile dall'art. 936 c.c. (*Opere fatte da un terzo con materiali propri*) con conseguente acquisto istantaneo della proprietà delle opere da parte del proprietario del fondo e diritto (convenzionale) del costruttore ad utilizzarle e a vedersi riconosciuto un corrispettivo per il valore aggiunto al fondo.

L'Accordo prevede, tra le attività concordate, la realizzazione di programmi finanziati *esclusivamente* dagli Stati Uniti, da eseguirsi a cura di un'apposita Commissione Mista Costruzioni (C.M.C.) Italia - Stati Uniti.

Il successivo "*Memorandum di Intesa (Memorandum Of Understanding – MoU) tra il Ministero della Difesa ed il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti relativo alle installazioni/infrastrutture concesse in uso alle Forze Statunitensi in Italia*" (denominato per brevità "*Shell Agreement*") del 2

febbraio 1995, ribadisce e conferma, nel preambolo, la *volontà di agire in accordo con i trattati e le intese bilaterali*, ivi incluso *l'Accordo Bilaterale italo-statunitense sulle Infrastrutture (BIA)... stipulato in data 20.10.1954*. Il *Memorandum* conferma, altresì, la competenza della C.M.C. relativamente alle costruzioni da compiersi esclusivamente con i fondi degli Stati Uniti e, negli *annessi A e B*, disciplina le procedure di "restituzione" al Governo Italiano delle *istallazioni e infrastrutture* già in uso agli USA e ritenute non più necessarie (**doc. 1**).

Coerentemente con le suesposte fonti normative di diritto internazionale e di matrice convenzionale, il d.P.R. 19 aprile 2005 n.170, "*Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio Militare, a norma dell'art. 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109*", all'articolo 5 comma 1, recita che "*la realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale, finanziate da Paesi alleati, è disciplinata da appositi memorandum di intesa*". I *memorandum* cui si rinvia sono, per l'appunto, il *BIA* del 20.10.1954 e lo *Shell Agreement* del 2.2.1995.

L'effettivo funzionamento della Commissione Mista Costruzioni è inoltre regolato dal "*Pro-memoria d'intesa tra Italia e Stati Uniti sulle procedure delle costruzioni da eseguirsi nel quadro delle infrastrutture bilaterali*" del 20 Ottobre 1954, redatto ai sensi dell'art. 7 del sopraccitato Accordo (BIA) di pari data. In particolare, viene precisato che per le costruzioni che non verranno eseguite con fondi pubblici italiani, saranno applicabili soltanto le "leggi italiane d'indole generale che governano le costruzioni e non quelle che disciplinano e controllano le pubbliche spese".

Attualizzando il linguaggio giuridico utilizzato, le procedure di gara e le regole di esecuzione dell'appalto sono direttamente gestite dagli Stati Uniti, mentre il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro, sull'utilizzo e la dismissione dei materiali pericolosi, sulle emissioni nocive, sulla staticità delle opere, sui limiti alle emissioni nocive ecc. è collegato all'applicazione della normativa vigente in Italia.

Proprio per ciò, il Ministero della Difesa italiano ha sempre preteso dalle Autorità alleate – e così anche nel caso in esame – *“per la realizzazione degli intereventi..., di ricevere i relativi progetti, significando... che tali progetti dovranno essere conformi alla normativa tecnica italiana”*. Infatti, nell'allegato alla nota Min. Difesa prot. n. 8994 del 31.10.1996, con cui si è inteso approvare la proposta di intervento in esame (prog. 99 e 104 fasc. PM) espressamente si prevede che *“Prima della messa in funzione del sistema per le comunicazioni satellitari deve essere garantito e certificato che le emissioni rientrino nei parametri stabiliti dalle vigenti leggi italiane e che non interferiscano con emissioni di servizi già operativi in loco. – Come comunicato dal Comando III Regione Aerea con foglio TR3-012/610 del 21.6.2006, risulta necessario acquisire l'autorizzazione dell'Azienda Regionale Foreste Demaniali”*.

Le attività in discorso – per tornare alla disamina della disciplina generale – sono poi regolate dalla **Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa SMD-PL 11/78** *“Procedure da seguire per la realizzazione delle infrastrutture di interesse USA in Italia nel quadro dell'accordo bilaterale del 1954”*, sottoscritta in data 29.10.1979 dal Capo del IV Reparto dello S.M.D. e dal Comandante della US Army Engineer Division in Europa. Tale direttiva regola ed armonizza in un unico documento tecnico le procedure e le modalità di presentazione dei progetti infrastrutturali USA (doc. 2).

1.2. - Le Sezioni della Commissione Mista Costruzioni (CMC)

Volendo fornire qualche ulteriore elemento di dettaglio, si soggiunge che la C.M.C. è costituita da due Sezioni, una americana ed una italiana.

In forza del D.M. del 8 giugno 2001, la Sezione Italiana della C.M.C., che operava nell'ambito dello Stato Maggiore Difesa – IV Reparto, è stata ricollocata nell'ambito di GENIODIFE (1° Reparto – 1^ Divisione).

La Sezione Americana della C.M.C., precedentemente prevista a Livorno, è ora inserita all'interno della struttura tecnica della US-NAVY (NAVFAC Europe & S.W. Asia) presso l'aeroporto di Capodichino (NA).

In sintesi, le procedure previste dal *Memorandum d'Intesa* e dalla direttiva SMD PL 11/78 prevedono per le nuove opere (individuate e caratterizzate dal Cap. I della direttiva) che la Sezione USA della CMC presenta alla corrispondente Sezione Italiana la richiesta di nuovi lavori, corredandola con piani tecnici (disegni schematici delle opere da realizzare) ed una breve relazione che illustri lo scopo, le esigenze, il carattere delle costruzioni, nonché il costo e le ripercussioni dei lavori. L'insieme dei disegni schematici e della relazione costituisce il "Progetto Base", così come definito dal Pro-memoranda d'intesa tra Italia e Stati Uniti e dalla Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa (SMD) SMD-PL 11/78 sopracitate.

La Sezione Italiana, valutata l'esigenza USA e verificata la necessità di sottoporre il Progetto Base alla valutazione dei Comitati Misti Paritetici Regionali competenti per territorio, inoltra la richiesta allo Stato Maggiore di Forza Armata competente ed allo Stato Maggiore Difesa. Lo SMD, ricevuto il parere motivato della Forza Armata competente e previa rappresentazione, per le decisioni finali, al Ministro della Difesa di eventuali casi che presentino rilevanti aspetti, impartisce disposizioni alla Sezione Italiana della CMC affinché autorizzi l'avvio del procedimento di progettazione, appalto e costruzione.

La Sezione USA provvede allora all'elaborazione del progetto, all'esperimento della gara d'appalto e alla realizzazione dei lavori (v. Tar Veneto, sez. I, 1.3.2010 n. 718).

1.3. - Appalto eseguito dagli USA

Attualmente, in virtù degli accordi menzionati, sia l'attività di progettazione sia quella di appalto e realizzazione delle infrastrutture vengono svolte da parte statunitense attraverso propri enti tecnici in Italia (principalmente attraverso il NAVFAC Europe & S.W. Asia di Napoli) che agisce come Stazione Appaltante. Come accennato, non essendo opere finanziate direttamente dall'Italia, non vengono seguite le disposizioni di

legge nazionali per ciò che riguarda le procedure di scelta del contraente e le modalità di svolgimento dell'appalto, ma vengono rispettate le "normative tecniche d'indole generale". Coerentemente a tale previsione, l'art. 18 del *codice degli appalti* (d.lgs. 163/2006), rubricato *Contratti aggiudicati in base a norme internazionali*, espressamente dispone che "1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra l'Italia e uno o più Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari [...]"

Nel sopraccitato contesto è stata svolta l'attività per la realizzazione del progetto MUOS di Niscemi (CL).

2. SULLA NATURA DELLE "OPERE DESTINATE ALLA DIFESA NAZIONALE". IL DEMANIO MILITARE

Si ribadisce, anche in questa sede, che l'area interessata dai lavori – per quanto racchiusa all'interno di una riserva naturale orientata, successivamente istituita – è **demanio militare dal 1986**, ramo Difesa, Aeronautica. Pertanto, i lavori in argomento, che costituiscono *opere destinate alla difesa nazionale*, non richiedono alcun "permesso di costruire", o concessione edilizia secondo la precedente denominazione.

Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, tutte le opere eseguite all'interno di basi, impianti o installazioni militari sono considerate infrastrutture militari e, quindi, "opere destinate alla difesa nazionale", con la conseguenza, tra l'altro, che esse non sono soggette alla richiesta di rilascio di concessione edilizia (v. C.d.S., Sez. IV, 28 agosto 2001, n. 4543; 28 ottobre 1999, n. 1638; 25 giugno 1983, n. 470; Tar Veneto, sez. I, 1.3.2010 n. 718 [cfr. prog. 291 e ss. fasc. PM]).

L'individuazione di tali opere, pertanto, è sempre stata effettuata con particolare rigore dalla giurisprudenza mediante la ricerca di un nesso teleologico che le ricollegghi alle esigenze di difesa del Paese. Esigenze di difesa che, ovviamente, non sono solo quelle necessarie in caso di guerra, ma, più in generale, sono tutte quelle finalizzate ad assicurare la sicurezza esterna e interna dello Stato; e ciò indipendentemente dal soggetto che realizzi l'opera, Ministero della Difesa o altra Amministrazione.

Non può certo disconoscersi, per la natura dell'istallazione, che il MUOS faccia parte delle "opere destinate alla difesa militare".

La conferma si trae peraltro dall'art. 2 comma 9 del d.P.R. 170/2005 (v. doc. 2 cit.), secondo cui: "*Si definiscono infrastrutture per la difesa militare le installazioni permanenti e quelle temporanee relative a specifiche esigenze di dispiegamento, destinate al sostegno operativo, addestrativo e logistico di reparti militari operanti sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale*".

A titolo esemplificativo, l'abrogato comma 10 del medesimo articolo definiva "*opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [...tra le altre] i) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo ed aereo; l) segnali ed ausili alla navigazione marittima ed aerea; m) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme; [...]*"

Anche la normativa successiva conferma che dette istallazioni rientrano nel concetto di opere destinate alla difesa nazionale e, dunque, nell'ambito del demanio militare.

Così l'art. 231 del D.Lgs. 15-3-2010 n. 66, Codice dell'ordinamento militare, rubricato *Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa*, afferma: "*1. Appartengono al demanio militare del Ministero della Difesa le opere destinate alla difesa nazionale. [...]*".

L'art. 233, *Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati*, dispone che: "*1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali..., sono*

opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie: [...] m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo; n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea; o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme; [...] t) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.”.

Al Titolo VII del Codice dell'ordinamento militare, intitolato *Urbanistica, edilizia, paesaggio, energia, ambiente e salute*, Capo I *Urbanistica, edilizia, paesaggio, energia*, si rinvencono, poi:

- l'art. 352 *Disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale*: “1. Per la localizzazione di tutte le opere che siano qualificate dalle norme vigenti come destinate alla difesa nazionale, o che siano comunque destinate alla difesa nazionale, non occorre l'accertamento di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. [...]”;
- l'art. 353 *Disciplina edilizia delle opere del Ministero della difesa*: “1. Fermo quanto disposto dall'articolo 352 non occorre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [...]”; specularmente, l'art. 7 comma 1 del d.P.R. 380/2001 (T.U. dell'Edilizia e dell'Urbanistica) dispone che: “1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: [...] b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale [...]”;
- l'art. 354 *Disciplina paesaggistica delle opere del Ministero della difesa*: “1. Agli alloggi di servizio per il personale militare e alle opere destinate alla difesa nazionale, incidenti su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica, si applica l'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio”.

L'esame delle superiori disposizioni ed il regime del tutto eccezionale di cui godono le installazioni militari – destinate alla difesa nazionale come quella in discorso – rende evidente l'inconferenza della affermazione contenuta nella richiesta di sequestro (pag. 3), cui si riporta il GIP nella scarna motivazione del decreto applicativo della misura reale, secondo cui all'interno della riserva sussiste un divieto di edificabilità assoluta (divieto che sembrerebbe insuperabile anche in presenza della procedura di compatibilità ambientale-paesaggistica di cui agli articoli 146-147 del d.lgs. 42/2004).

L'affermazione tralascia, infatti, di considerare che non si è costruito all'interno della riserva, su area di proprietà privata, un'opera destinata a finalità private, ma è stata appaltata ed edificata un'opera pubblica destinata alla difesa militare, all'interno del demanio militare, a sua volta localizzato all'interno di una riserva naturale successivamente istituita.

Peraltro, l'affermazione di pag. 3 della richiesta, tendente a negare in radice qualsivoglia possibilità di costruzione nell'area del demanio militare, non è poi coerente con il successivo sviluppo del ragionamento, laddove, si imputa la impossibilità di costruire l'installazione militare alla intervenuta revoca in autotutela, in data 20.2.2009, del nulla-osta da parte del Comune di Niscemi.

Sull'ammissibilità di una tale revoca si è interrogato in termini dubitativi già il Tar Palermo con la ricordata ordinanza n. 807/2011 ("la possibilità di revoca appare dubbia") riallacciandosi all'orientamento consolidato del Consiglio di Stato, secondo cui "*Il dissenso postumo di un'amministrazione che ha partecipato alla conferenza di servizi, esprimendo parere favorevole, è inidoneo a riaprire necessariamente la questione con l'obbligo di riconvocazione della conferenza - da parte del soggetto procedente che conserva la piena disponibilità del procedimento (indizione della conferenza, tempi del procedimento, provvedimento finale) - che sarebbe costretta ad esprimersi con*

una nuova decisione, riaprendo una vicenda da ritenersi chiusa in assenza di tempestive impugnazioni.” (CdS sez. VI, 3.3.2006 n. 1023) (doc. 3).

Il Supremo Consesso, nel parere n. 2444/08 della sezione I (doc. 4), ha inoltre affermato, con riferimento alla questione dell’ampliamento della base aerea di Vicenza, che *“il Consiglio Comunale ha espresso un parere su una problematica collocata nell’ambito di un superiore livello nazionale, parere comunque giuridicamente non vincolante e pertanto ininfluyente in senso normativo sulle decisioni adottabili da parte governativa”*.

Ancor più grave ed evidente è l’incongruenza che si legge a pag. 7 della richiesta, laddove il sig. Pubblico Ministero (dopo aver negato a pag. 3 qualsiasi possibilità di edificazione nella riserva) assume che *“...Nel caso in specie, va applicato il disposto di cui all’art. 147 d.lgs. 42/2004...”*, spiegandone poi diffusamente le ragioni anche con il corredo di precedenti giurisprudenziali del giudice amministrativo: dunque, non è affatto vero che non si possa edificare; ai sensi dell’art. 354 del d.lgs. 66/2010, si può edificare se (come è avvenuto) viene adottata la procedura di valutazione di incidenza ambientale ed è rilasciata l’autorizzazione paesaggistica.

L’incongruenza del ragionamento che sorregge la richiesta e, in definitiva, il provvedimento applicativo della misura, si risolve nel seguente dilemma: o non è possibile costruire *tout court*, perché si assume che la istituzione della riserva non lo consente in via assoluta; ovvero la impossibilità discende dalla asserita mancanza di un provvedimento autorizzativo necessario; sia esso il nulla-osta del Comune, prima concesso e poi revocato sull’onda dell’emotività, sia esso l’autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 147 d.lgs. 42/2004. Dalla lettura della intera richiesta di misura non è dato comprendere, con sufficiente certezza, quale sia l’opinione del Pubblico Ministero in proposito.

Se è vera la seconda affermazione (è possibile costruire se autorizzati), come prevede la legge, come assume la Istante e come concorda, infine,

anche il P.M. (v. pagg. 7 e 8 della richiesta), non si comprende in cosa consista l'abuso edilizio contestato.

3. - SULLA LEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Il procedimento di sottoposizione al regime dell'autorizzazione paesaggistica, di cui agli artt. 146 e 147 d.lgs. 42/2004, è stato illustrato in sede di richiesta di riesame. Alle considerazioni in essa svolte ci si riporta per una compiuta disamina della fattispecie.

Per semplificare la ricostruzione degli eventi, si compie alla presente memoria uno schema riepilogativo degli eventi che hanno riguardato la realizzazione del MUOS di Niscemi, redatto, ad uso del Collegio, direttamente dai funzionari del Ministero della Difesa (doc. 4).

In questa sede, si vuole tuttavia ribadire che l'intera procedura autorizzativa delle opere sottoposte a sequestro preventivo è stata caratterizzata da un iter legittimo che ha avuto l'avallo del giudice amministrativo di primo e di secondo grado (v. ordinanze citate nella richiesta di riesame).

Diviene allora evidente un paradosso: nella vicenda all'esame del collegio, più che di astratta configurabilità del reato contestato dal P.M. (intervento edilizio abusivo realizzato su bene paesaggistico) – requisito essenziale (cd. *fumus*) per l'applicabilità della misura cautelare reale – deve parlarsi di concreta probabilità che l'iter amministrativo seguito sia stato legittimo.

Ne consegue che, nell'effettuare l'operazione ermeneutica di ricostruzione degli *elementi normativi* della fattispecie (*rectius*, il sindacato *incidentale* sulla legittimità dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata – *ex multis*, Cass. Pen., Sez. VI, n. 23255 del 17/02/2003) il Giudice penale dovrà necessariamente e criticamente confrontarsi con la decisione favorevole

assunta da un altro giudice (quello amministrativo) sul medesimo provvedimento e all'esito di un sindacato principale sull'atto stesso.

In altri termini, "l'attività di identificazione in concreto della fattispecie sanzionata", che nella richiesta di sequestro preventivo il sig. Pubblico Ministero richiede al GIP di effettuare attraverso l'accertamento "di profili di illegittimità sostanziale del titolo abilitativo edilizio" (v. pag. 6), trova il suo maggiore ostacolo nel positivo sindacato giurisdizionale sull'atto cui è stato già chiamato, dal Comune di Niscemi, il TAR Palermo prima e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana dopo.

Ebbene, all'onere di una motivazione aggravata del provvedimento applicativo della misura il GIP si è completamente sottratto, riportandosi formalisticamente alla richiesta, senza null'altro argomentare, meno che mai di decisivo o utile.

Fatta tale premessa metodologica e non intendendo ripercorrere le argomentazioni svolte in sede di istanza di riesame, ci si limiterà ad evidenziare ciò che, a giudizio della Difesa erariale, emerge dagli stessi documenti contenuti nel fascicolo di indagine. Si risconterà, allora, che sussistono diversi elementi a favore della Amministrazione militare, elementi idonei ad escludere la astratta configurabilità del reato.

Infatti, "*Nella valutazione del «fumus commissi delicti» quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma primo, cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che, confermando il sequestro preventivo di immobile per il reato di lottizzazione abusiva, aveva fatto generico richiamo alla consulenza tecnica del P.M. e agli altri atti di polizia giudiziaria senza alcun riferimento ai contenuti e alle ragioni della loro prevalenza sui rilievi di carattere difensivo)*". (Cass. sez. III,

26197/2010 conf. Cass., sez. III, n. 26198/2010; v. anche Cass. Sez. I, n. 1885 del 19/12/2003).

3.1

Già dall'esame della **comunicazione redatta dalla Sezione di Polizia Giudiziaria, nella nota del 30.4.2012** [prog. pag. 91 e ss.], si desume che *"l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, recependo la revoca della autorizzazione del Comune e non ottenendo da quest'ultimo, così come è previsto dalla normativa vigente, nessun ulteriore nulla osta, con nota 43182 del 28.6.2011, rilasciava l'autorizzazione di sua competenza per la realizzazione del MUOS"* [sottolineatura e grassetto a cura del redattore].

La P.G. ha precisato, altresì, riportando l'opinione del consulente dell'accusa, ing. Giaquinta, che *"dal punto di vista urbanistico i lavori autorizzati sono conformi al progetto autorizzato, [...] che gli sbancamenti finali, a sistemazione avvenuta, hanno interessato una superficie minore rispetto a quella autorizzata, [...] che il posizionamento degli edifici a servizio dei basamenti per la posa delle parabole è perfettamente in linea con quanto progettato (nessuna variazione planimetrica dell'asse Nord-Sud, così come sostenuto dal Mazzeo)"* [si tratta dell'autore di un articolo allarmistico pubblicato sul web, n.d.r.].

La nota della Sezione di Polizia Giudiziaria del 30.4.2012 prosegue con altre utilissime informazioni: *"Trattandosi inoltre di opere di difesa (vedi dichiarazione del Ministero Difesa Italiano, all. n. 11), esse non necessitano di concessione edilizia, pur in deroga agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'approvazione (P.R.G.).*

L'impatto ambientale è stato positivamente valutato dalla stessa Azienda Forestale che ha in gestione la Riserva: infatti nel sopralluogo del giugno 2011 [rectius, 2008], non vengono evidenziate particolari situazioni ostative in materia di flora e fauna (vedi allegato n. 12) [prog. 265 e ss. fasc. PM].

Lo stesso C.R.P.P.N., nel verbale propedeutico alla conferenza dei servizi, ha

espresso parere favorevole al progetto, nulla rilevando in materia di danno ambientale relativo a flora e fauna. (vedi allegato n. 13).

L'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente che, sulla base delle vigenti disposizioni di legge, è l'organo ultimo che concede il parere, ha rilasciato in pieno rispetto del D.P.R. 357/97 e L.R. 13/2007, come dichiarato dal Dirigente Regionale Dott. Arnone Giovanni n. 2 autorizzazioni: la prima il 1.6.2011 e la seconda il 28.6.2011, con diverse condizioni (vedi allegati n. 21 e 22 della nota dei CC di Niscemi).

Gli Enti preposti alla verifica ed al rispetto delle condizioni previste nelle summenzionate autorizzazioni regionali non hanno riscontrato nulla di diverso da quanto previsto. Tale affermazione è stata fatta agli scriventi dalla D.ssa Campo, dell'Ufficio Dipartimentale delle Foreste Demaniali di Caltanissetta.

La stessa Soprintendenza di Caltanissetta nulla ha eccepito nella prefata conferenza dei Servizi del 9.9.2008, in materia paesistica.

Va considerato inoltre che, con D.A. n. 9280 del 28.07.2006 [v. prog. 96 e cfr. prog. 197 e ss. fascicolo del PM], l'Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali ha stabilito, per tutti i progetti presentanti dal 1 Gennaio 2007, che le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate da una relazione paesaggistica, ovviamente a cura dei richiedenti, utile per la verifica della stessa compatibilità paesaggistica. (Vedi allegato n. 14).

E d'altronde, la stessa US Navy, aveva presentato in allegato al progetto un dettagliato studio ambientale e paesistico, relativo al sito oggetto dell'intervento. [cfr. prog. 107 ss. e 263 fascicolo del PM]. I terrazzamenti realizzati, utili strutturalmente al sito (consolidano la scarpata), consentono la piantumazione di essenze arboree che mitigheranno dal punto di vista della flora, l'impatto delle parabole e rivestiranno l'intera area di verde.

Può quindi affermarsi che, dalle informazioni rese, dalla documentazione sia in

atti che acquisita, tutti i pareri resi e le autorizzazioni date dai vari organismi, salvo Suo diverso parere, sono tutti espressi in ossequio alle vigenti leggi italiane ed i lavori conformi al progetto assentito." [grassetto e sottolineatura a cura del redattore]

Le uniche perplessità di cui dà conto la predetta nota del 30.4.2012 della Sezione di P.G. (concernenti la ripermetrazione delle aree A e B della riserva) sono state confutate dai due provvedimenti cautelari del Tar e del Consiglio di Giustizia Amministrativa: entrambi i giudici amministrativi hanno ritenuto l'istruttoria espletata completa e legittima, non riconoscendo rilievo alcuno alla suddetta ripermetrazione.

Aggiunge la Difesa erariale, proprio con riferimento a tali perplessità e, in particolare, alle zone "A" della riserva, che nel decreto istitutivo della R.N.O., al Titolo I, art. 2, comma 1 lett. a) è previsto *che la realizzazione... di elettrodotti... di impianti tecnologici... potrà essere autorizzata dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, sentito il parere del Consiglio Regionale Protezione Patrimonio Naturale (C.R.P.P.N.).* [cfr. prog. 220 e ss fascicolo del PM].

Orbene, si tratta proprio della procedura seguita dallo Assessorato che il G.A. ha ritenuto legittima.

È essenziale sottolineare poi, così da sgombrare il campo da equivoci, che – ai fini della in edificabilità nella riserva naturale orientata – i medesimi divieti e le medesime deroghe previste per la zona A sussistono anche per le aree classificate zona "B" (v. ad es. l'art. 3, lett. e n. 4 del medesimo decreto istitutivo) [cfr. prog. 222 e ss. fascicolo del PM].

Ecco perché la tanto enfaticata "ripermetrazione" della riserva non ha alcun rilievo ai fini della cognizione del Tribunale.

Peraltro, è lo stesso Pubblico Ministero che, nella sua richiesta di sequestro preventivo, azzerava la rilevanza della presunta distinzione tra zone della riserva (A e B), affermando correttamente che "...Per vincolo della riserva, sia che si tratti di zona A che di zona B, non è consentito realizzare nuove costruzioni,

né modificare la conformazione dei terreni senza il preventivo nulla osta dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente" (v. pag. 6).

Ne consegue che la intervenuta "riperimetrazione" delle aree A e B della riserva nel dicembre del 2009 nulla ha innovato rispetto al regime autorizzatorio *in deroga* già previsto per la edificazione nella RNO e il cui iter amministrativo è iniziato nel 2008 e si è concluso, ben oltre la suddetta ripermetrazione, nel 2011.

In tal senso depongono anche le S.I.T. rese dal Dr. Arnone, dirigente generale dell'Assessorato in data 27.4.2012 [prog. 403 e ss. Fasc. PM], e su cui ci si soffermerà oltre.

Deve concludersi, pertanto, come sostanzialmente conclude anche la Polizia Giudiziaria, che sussiste la piena conformità urbanistica e paesaggistica dell'opera; non può seriamente discutersi sulla legittimità di provvedimenti amministrativi (V.INC.A. e autorizzazione paesaggistica del 2011) che hanno superato il vaglio del giudice amministrativo.

Nel caso all'esame del Tribunale manca, dunque, *l'elemento normativo della fattispecie* (autorizzazione paesaggistica, "assunta legittimamente") che possa integrare (*rectius*, "astrattamente configurare") la contestazione provvisoria formulata dal PM (art. 44 lett. c d.P.R. 380/2001).

3.2

Infondate appaiono, poi, le preoccupazioni rispetto alle esigenze di protezione della flora e della fauna manifestate nella richiesta di sequestro preventivo e fatte proprie dal GIP nel decreto.

Del sopralluogo compiuto dai tecnici dell'Ente gestore della Riserva Naturale Orientata "Sughereta di Niscemi", cioè l'Azienda Regionale delle Foreste Demaniali, di cui si è già detto al superiore punto, emerge:

"4) Descrizione del tipo di impatto che le opere possono avere sull'ambiente

circostante

In merito all'eventuale impatto che il progetto in argomento potrebbe avere sull'ambiente circostante, tenuto conto che trattasi di iniziativa che "...rientra nell'ambito di installazioni militari necessarie per la difesa nazionale" e che:

- il sito d'intervento, al pari dell'intera superficie della base NATO, si presenta quasi completamente libero da vegetazione arborea e/o arbustiva, dove è scarsa, quindi, anche la presenza di fauna selvatica;

- è da condividere la scelta operata per la localizzazione del sito, in quanto situato su un pianoro posto all'interno di una depressione naturale, visibile quasi esclusivamente dai bordi della medesima depressione, con evidenti vantaggi dal punto di vista dell'impatto sul paesaggio circostante;

- l'intervento in argomento, in uno a quello preliminare già autorizzato, rimuovendo i fenomeni di erosione superficiali e stabilizzando le scarpate interessate, si configura come migliorativo dal punto di vista dell'assetto idrogeologico dell'area;

- tra le finalità dell'intervento è ricompresa, anche, quella della difesa antincendio dell'area protetta, essendo prevista la realizzazione di una serie di idranti allocati all'esterno dell'area d'impianto, lungo la stradella perimetrale a Sud della base militare;

- il ricorso a prefabbricati per gran parte delle strutture da realizzare consentirà di limitare l'inquinamento dell'area d'impianto da residui cementizi e da materiali di risulta in genere;

- per contenere l'impatto sull'ambiente circostante, le superfici esterne dei prefabbricati in cemento saranno finite con granigliato del medesimo colore del terreno sabbioso circostante, mentre le membrane impermeabili sulle coperture risulteranno poco visibili e ricoperte da scaglie di ardesiate;

- le superfici pavimentate risultano alquanto limitate (strada di accesso e marciapiedi interni), essendo previsto uno spesso e uniforme strato di ghiaia su tutta la superficie libera interna allo stabilimento;

- essendo precluso nello stabilimento l'accesso al pubblico e non essendo prevista

presenza di personale nella fase di esercizio dello stesso, è da ritenere trascurabile l'impatto dovuto alla modifica del carico antropico;

- anche nella fase di cantiere, per via dei ridotti tempi di realizzazione (1 anno) e del massiccio ricorso a strutture prefabbricate, è da ritenere ammissibile il disturbo arrecato alla già ridotta presenza di flora e di fauna locale;

NON SI RITIENE che la realizzazione del «...sistema di comunicazioni per utenti mobili (M.U.O.S) nel sito Radio U.S. Navy di Niscemi» possa avere impatto negativo, sotto il profilo ecologico e paesaggistico, con l'ambiente circostante, risultando, quindi, compatibile con le finalità di conservazione del SIC "Sughereta di Niscemi" (ITA050007).» [cfr. prog. 266-267 fascicolo del PM.]

Orbene, oltre che decisive ai fini di scongiurare il paventato rischio per l'ambiente, le suddette affermazioni, promananti dall'organo tecnico istituzionalmente deputato alla valutazione ambientale, consentono di demolire ciò che nella richiesta di misura cautelare viene suggestivamente definito il "terzo e più grave profilo di illegittimità dell'autorizzazione rilasciata" (v. pag. 10): l'esistenza del divieto di costruire all'interno del "bosco".

Una tanto rilevante affermazione (peraltro relegata in una parte marginale della richiesta) avrebbe meritato un maggiore approfondimento da parte dell'Organo Inquirente, il quale non si è dato cura di verificare se all'interno del demanio militare (adibito già dal 1986 a base-radio Nato) sussista una situazione che possa essere assimilata al concetto di "bosco", secondo la definizione normativa che ne dà l'art. 4 della (pur invocata) legge regionale 16/1996 "Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.

2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.[...]

L'esame delle fotografie aeree della zona dimostra, senza necessità di ulteriori approfondimenti, la irrilevanza della censura mossa al provvedimento amministrativo.

L'Azienda Foreste Demaniali della Regione fornisce poi una vera e propria "istantanea" dell'area nei seguenti termini: il sito d'intervento, al pari dell'intera superficie della base NATO, si presenta quasi completamente libero da vegetazione arborea e/o arbustiva, dove è scarsa, quindi, anche la presenza di fauna selvatica (v. verbale sopralluogo 6.6.2008 cit.)

4. – SULLA VALUTAZIONE “ZUCCHETTI-CORADDU” IN ORDINE AL RISCHIO DI EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE SOPRA LA SOGLIA NORMATIVAMENTE CONSENTITA – LA CONSULENZA “GIAQUINTA” – LE S.I.T.

Alla stregua di tutti i surriferiti dati, evincibili dai documenti contenuti nel fascicolo del P.M., può con serenità affermarsi che la procedura autorizzativa seguita sia conforme a legge.

Può, altresì, affermarsi che nessun rischio all'ambiente e alla popolazione residente in Niscemi e nelle zone limitrofe alla stazione radio risulti certificato dagli organi istituzionali tecnici, competenti ad effettuare la valutazione di rischio e incidenza ambientale. Concordemente hanno così riferito: l'Ente Gestore della R.N.O. (Azienda Foreste Demaniali), l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), il Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale (CRPPN), il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni

della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo, che, nello studio commissionatogli dalla Regione Siciliana, ha significativamente precisato che il sistema *non comporta condizioni di rischio per la salute umana, nonostante “tutti i risultati numerici cui si è pervenuti siano stati elaborati nell'ipotesi di peggior condizioni possibili”*, e che *“il sistema MUOS presenta, nelle aree antropizzate, valori di campo elettromagnetico DI GRAN LUNGA INFERIORI a quelli generati dal sistema di comunicazione attualmente esistente e funzionante presso la base militare americana di Niscemi... che pur attualmente rispetta la normativa italiana vigente, ben più restrigente della normativa americana”*.

Soggiungono i proff. Zanforlin e Livrei dell'Ateneo Palermitano che *“...la previsione di una non operatività di parte delle 27 antenne attualmente funzionanti, correlata all'istallazione delle antenne paraboliche ed elicoidali, porterebbe ad un evidente abbassamento di livelli di campo elettromagnetico [...] Quindi il MUOS si presenta come un SISTEMA MIGLIORATIVO sia dal punto di vista di progetto elettronico sia in termini di valori di campo elettromagnetico cui può essere sottoposta la popolazione”* [grassetto, maiuscoletto e sottolineature del redattore].

A fronte di questa relazione tanta chiara e mai equivoca, si vuole precisare che le contrarie valutazioni contenute nella relazione 4.11.2011 a firma del prof. Zucchetti e del dr. Coraddu sono del tutto suggestive: inesatta è, intanto, l'affermazione di pag. 3 della relazione Zucchetti-Coraddu secondo cui *“le emissioni risultano già ora oltre i limiti di tollerabilità per la popolazione”*: non è mai stato rilevato dagli organi tecnici regionali deputati al controllo (ARPA) alcun superamento delle soglie di emissione elettromagnetica prescritte dalla legislazione italiana a tutela della salute.

E' agevole constatare, poi, che lo stesso studio commissionato ai due professionisti (non già al Politecnico di Torino, come sembrerebbe alludere la richiesta di misura cautelare a pag. 9) prospetta un pericolo per la salute solamente come rischio eventuale, derivante da incidente, guasto

o errore di puntamento; situazioni "limite" e di estremamente difficile (se non impossibile) verifica, tanto da generare una prospettazione così ipotetica da risultare non rilevante sul piano giuridico.

Sia sufficiente pensare a quante antenne di piccole, grandi o enormi dimensioni siano installate sul territorio nazionale per le finalità più diverse (comprese quelle militari) e di quali incidenti (**nessuno**) – dovuti ad errori umani o malfunzionamenti – si sia avuta notizia almeno negli ultimi sessanta anni dai, pur attentissimi, organi di stampa.

Anche a prospettare, per assurdo, un evento calamitoso o bellico, occorrerebbe ipotizzare, per il primo, un cataclisma davvero devastante per la popolazione, in grado di abbattere i plinti in cemento armato, solidamente interrati ed ancorati al suolo, che sorreggono le installazioni (32 mq di superficie e 197 mc di volume!). Ebbene tale evento tellurico sarebbe tanto grave da 'risolvere' alla radice il 'problema' dell'incolumità umana perché le antenne smetterebbero di funzionare. Per l'ipotesi del bombardamento bellico, l'Italia si troverebbe in stato di guerra e l'irradiazione accidentale (sempre ipotizzando che il sistema fosse ancora in grado di funzionare: le installazioni radio sono le prime ad essere bombardate) non sarebbe né il primo né il maggiore dei problemi per la popolazione.

La valutazione dei due professionisti risulta infine inattendibile perché zeppa di valutazioni soggettive indimostrate, non supportate da dati tecnici affidabili, come la stessa relazione ammette in più punti ("*i dati disponibili non consentono di approfondire ulteriormente questa ipotesi*", "*non sono note le fonti sulle quali è basata la stima della relazione*" ecc.) [prog. 319-320 fasc. PM].

Un'ultima considerazione va ancora svolta.

L'affermazione contenuta nella richiesta di misura cautelare, cioè che il provvedimento autorizzatorio regionale sia affetto da vizio di motivazione (pag. 9) per "contrastanti valutazioni", poggia essenzialmente sulla

supposta contraddizione di esiti tra un unico documento redatto da due soggetti privati, ancorché affermati studiosi (si ribadisce, infatti, che il documento non promana dal Politecnico di Torino), e svariati documenti pubblici, espressione di pubbliche funzioni valutative rimesse ad Organi regionali (ARPA, CRPPN, Ente Gestore della RNO) cui la legge affida il compito di istruire il procedimento amministrativo sotto il profilo tecnico. Le valutazioni di questi Organi tecnici sono state inoltre confermate dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo, cui si è rivolta la Regione per maggiore conforto. Ne consegue che in base all'istruttoria condotta dalla Pubblica Amministrazione – della quale non possono far parte le affermazioni di due privati professionisti (ancorché in difformità dalle risultanze degli organi tecnici preposti) – il provvedimento finale è perfettamente e congruamente motivato; dunque non sussiste affatto alcun “difetto di motivazione” come paventato dall'Accusa.

Si tratterebbe, al più, di “eccesso di potere” per contraddittorietà dei presupposti, non certo di difetto di motivazione, ma occorrerebbe prima dimostrare, da parte del Pubblico Ministero, che la relazione Zucchetti-Corradu faceva parte dell'istruttoria amministrativa, che *doveva* essere esaminata dall'Assessorato prima di provvedere ad autorizzare l'installazione: il che non è all'evidenza; la relazione è solo un giudizio espresso da un privato (non interessato al procedimento) che non implica alcuna determinazione ulteriore della P.A.

Ancora più inidonee a sostenere la contestazione prospettata nel decreto di sequestro sono le perizie redatte dall'ing. Giaquinta, C.T. del sig. Pubblico Ministero.

Nella prima perizia, depositata il 29.5.2012, il C.T. conclude che **gli interventi ed i manufatti realizzati si possono considerare “urbanisticamente conformi al progetto”** [prog. 576-581 fasc. PM].

Lo stesso Pubblico Ministero, nella richiesta di sequestro, a pag. 5, riporta ampi brani della relazione palesemente favorevoli alla tesi

dell'Amministrazione: *“Le pendenze delle scarpate artificiali ottenute dallo sbancamento dei terreni a Nord del piazzale, per la natura sabbiosa del terreno locale sono compatibili con la stabilità del pendio. Il rilevato di valle, costruito a Sud del piazzale, si presenta ben costipato ed è organizzato a gradoni in modo da prevenire fenomeni di smottamento e cedimenti localizzati. Tutte le opere in terra sono protette dai fenomeni erosivi legati al ruscellamento delle acque tramite fossi di guardia. Il piazzale, secondo il progetto, ha una pavimentazione in ghiaia ed ha accesso da una stradella asfaltata proveniente da un percorso in terra battuta posto sull'altipiano. Inoltre, lungo il perimetro è previsto un sistema di canalizzazioni in calcestruzzo armato che convoglia le acque meteoriche verso i rivoli naturali siti ad Est ed Ovest dell'area di intervento. Tutte queste opere sono state già realizzate ed hanno corrispondenza con il progetto originale”.*

Richiamato a nuovo incarico con mandato di appena 2 giorni dopo, il consulente deve rivedere le sue valutazioni e svolgere “più approfonditi accertamenti” [v. mandato prog. 604].

L'esito di questi approfondimenti è assai deludente: il consulente si impegna in una seconda corposa relazione che – nella sostanza – non è altro che un mero *excursus* normativo, a conclusione del quale, incoerentemente e apoditticamente rispetto alle premesse, egli conclude che la Regione non abbia correttamente autorizzato l'opera.

Si vuole ancora una volta rammentare, invece, che l'iter autorizzativo ha ricevuto l'avallo del giudice amministrativo di primo e di secondo grado, cui si era rivolto il Comune di Niscemi per avversare l'autorizzazione paesaggistica del 28 giugno 2011 prot. 43182 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana e la presupposta *valutazione di incidenza ambientale* (art. 5 del d.P.R. n. 357/97) dell'1.6.2011 emessa dallo stesso organo.

Se quello sopra sintetizzato è l'esito delle indagini, la ragione della richiesta di misura e del conseguente sequestro va probabilmente ricercata altrove: la realizzazione dell'opera, nonostante l'accurato e cautissimo iter

amministrativo seguito, è invisa all'opinione pubblica locale, orientata da una campagna di stampa agguerrita e assecondata da una classe politica che non intende certo – al di là di effettivi e comprovati documenti per la salute umana e per l'ambiente naturale – porsi in maniera critica e non preconcepita verso l'installazione della nuova e più moderna stazione-radio NATO.

Indicative del reale stato delle cose sono le SIT contenute nel fascicolo del P.M., nelle quali traspare a volte come la preoccupazione maggiore dell'Ente locale (e dei suoi vertici politici) sia quella di non 'scontentare' gli organi di stampa e di controllare le paure più irrazionali della popolazione, prescindendo, in tal modo, da un esame sereno delle risultante tecnico-scientifiche emerse.

Ma queste preoccupazioni, del tutto immotivate, non possono certo condizionare le valutazioni tecniche rimesse all'Autorità amministrativa e quelle di legalità attribuite all'Autorità Giudiziaria in seconda istanza.

Può essere utile, allora, esaminare quanto riferito in sede di sommarie informazioni testimoniali.

L'arch. Russo Venerando, Capo della Ripartizione Urbanistica del Comune di Niscemi all'epoca dei fatti (SIT 14.4.2012), ha così riferito quanto a sua conoscenza: *“A.D.R. In merito alla finale autorizzazione del 28.06.2011, preciso che lo stesso Assessorato in considerazione delle note del Comune di Niscemi, ha superato l'annullamento in autotutela con il parere del servizio I VAS — VIA; ed inoltre non ha inteso (l'Assessorato Territorio e Ambiente) indire nuovamente una conferenza di servizi per il riesame generale delle autorizzazioni.*

A.D.R. Non ho mai ricevuto da parte dell'Assessorato Regionale competente, richieste, pressioni o minacce, finalizzate alla revoca del provvedimento di annullamento”.

Ancora più interessante per comprendere la dinamica degli eventi e non strumentalizzarla è la dichiarazione resa dal dr. Arnone, Dirigente

Generale del Dipartimento dell'Ambiente della Regione, in data 27.4.2012:
"DOMANDA: Vi è una normativa specifica che autorizza il suo Assessorato al rilascio delle autorizzazioni a sua firma aventi nr. 36783 del 01.06.2011 e nr. 43182 del 28.06.2011, che questo ufficio le esibisce in copia fotostatica?"

RISPOSTA: Le citate autorizzazioni sono state rilasciate dal mio ufficio in ossequio al D.P.R. 357/97 in materia di valutazione di incidenza ambientale ed anche perché il comune di Niscemi, a seguito della revoca del nulla osta, ha delegato di fatto l'Assessorato, con la nota nr. 10824 del 26.05.2011, a espletare la valutazione d'incidenza.

DOMANDA: L'autorizzazione di cui sopra, integra e sostituisce quali altri titoli abilitativi di lavori (edilizio, ambientale, paesistico)?"

RISPOSTA: Nessuno di questi. Il mio Ufficio tratta solamente la compatibilità dell'intervento con la tutela dell'area naturale protetta. Per quanto concerne i pareri edilizi, ambientali e paesistici essi vennero valutati in conferenza dei servizi del 09.09.2008 dai rispettivi uffici di competenza che parteciparono a tale conferenza. In tal senso produco copia del parere del C.R.P.P.N. corredato da richiesta del Servizio 4 dell'Assessorato Territorio e Ambiente.

DOMANDA: Nella conferenza dei servizi del 09.09.2008, convocata con nota assessoriale nr. 65724 del 27.08.2008 per l'esame del progetto denominato "MUOS", il parere venne espresso favorevole all'unanimità dalle parti intervenute. Qualora una di dette parti si fosse opposta a tale progetto, l'autorizzazione sarebbe stata ugualmente rilasciata?"

RISPOSTA: La Legge Regionale nr. 5/2011, che probabilmente richiama una norma precedente, prevede che in una diversità di opinioni all'interno di una conferenza dei servizi espressi da amministrazioni pubbliche, la decisione viene rassegnata alla Giunta Regionale di Governo.

DOMANDA: Lei è a conoscenza delle norme contenute nel decreto di istituzione della riserva della Sughereta di Niscemi nr. 475 del 25.07.1997 e che la stessa è stata ripermetrata con decreto 20 dicembre 2009? E inoltre, è a conoscenza che detta ripermetrazione, che suddivide la riserva in zone "A" e "B", ha di fatto riportato la collocazione del progetto MUOS dalla originaria zona "B" alla zona "A", dove vige

l'assoluta inedificabilità, come riportato dalle norme del decreto di attuazione della R.N.O. Sughereta?

RISPOSTA: Ho cognizione sommaria del decreto 475 e della modifica intervenuta nel dicembre del 2009.

DOMANDA: Vista la ricollocazione del sito del MUOS da zona "B" ad "A", non sarebbe stato opportuno indire ulteriore conferenza dei servizi al fine di valutare la fattibilità del progetto?

RISPOSTA: A mio parere non avrebbe modificato lo status del progetto.

DOMANDA: Lei è a conoscenza che la R.N.O. Sughereta di Niscemi rientra tra le zone S.I.C. (sito di interesse comunitario) di cui al decreto della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente nr. 47/GAB del 21.02.2005? E come mai non è stato citato nell'autorizzazione del 28.06.2011?

RISPOSTA: Il mio ufficio è perfettamente a conoscenza che la R.N.O. Sughereta di Niscemi è sito di interesse comunitario, come citato nell'autorizzazione 36783 del 01.06.2011. La zona S.I.C. non è citata nell'autorizzazione del 28.06.2011 poiché già richiamata nella precedente autorizzazione.

DOMANDA: Nell'autorizzazione del 28.06.2011, il suo ufficio dispone che la vigilanza su quanto autorizzato dovrà essere effettuata dal Corpo Forestale. Le sono pervenuti comunicazioni da quest'ultimo organismo?

RISPOSTA: Non mi risultano comunicazioni in tal senso."

Un ultimo accenno merita il **Protocollo d'Intesa dell'1 giugno 2011 tra il Ministero della Difesa e la Regione Siciliana** cui si è fatto cenno nell'incipit della richiesta di riesame (doc. 5).

Tale documento costituisce un ulteriore, fondamentale tassello dell'istruttoria compiuta per la verifica della assenza di dannosità dell'opera e la rassicurazione di un impegno futuro e consistente di monitoraggio della stazione radio.

Le parti istituzionali, infatti, dopo avere passato in rassegna tutti i pareri favorevoli acquisiti, prendono atto *“della riduzione del numero di impianti trasmettenti conseguente all’attivazione del sistema MUOS”*, attendendosi *“ragionevolmente una riduzione degli attuali valori di campo elettromagnetico di fondo nelle aree circostanti la base radio”*. Esse, inoltre, *“condividono la volontà di attivare un sistema di monitoraggio costante dei campi elettromagnetici generati dall’attività della stazione radio NRTF”*.

Ai sensi dell’art. 2 si impegnano *“a garantire che l’istallazione del sistema MUOS avvenga nel rispetto irrinunciabile della salvaguardia della salute della popolazione, della sicurezza dell’area, della tutela dell’ambiente, della conservazione della biocenosi e della fruizione e della valorizzazione della Riserva Naturale Orientata «Sughereta di Niscemi»”*.

Nei successivi artt. 3 e 4, che per brevità non si riportano ma a cui si rimanda, il Ministero e la Regione si impegnano ad adottare ogni misura di salvaguardia della popolazione, dell’ambiente e del paesaggio, e a fornire i necessari strumenti di controllo costante e futuro del livello di elettromagnetismo del nuovo impianto, così che la verifica non si arresti alla fase di realizzazione del progetto ma prosegua anche, e soprattutto, durante il periodo di esercizio della stazione-radio.

5. – SULL’ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO IN CAPO AGLI INDAGATI

Si vuole, infine, rilevare che il decreto di sequestro è illegittimo perché non dà conto - in alcun modo - dell’elemento soggettivo, in capo agli indagati, della violazione contestata. Invero, *“In tema di sequestro preventivo, ai fini dell’affermazione del “fumus commissi delicti” è necessario che il giudice motivi anche sull’elemento psicologico dell’autore, atteso che la sua mancanza impedisce la stessa astratta configurabilità del predetto reato”* (da ultimo, Cass. pen. Sez. 6 28.6.2011 n. 31382).

La evidente mancanza di qualunque attenzione del GIP sul punto rende il decreto di sequestro palesemente illegittimo.

Esso, per tutte le ragioni esposte, dovrà essere annullato.

E' appena il caso di osservare che il fermo del cantiere provoca un danno pari a \$ 18.000 al giorno, secondo quanto comunicato dall'Ambasciata Americana nella nota 0902-03 del 19.10.2012 (doc. 7), pregiudizio che dovrà poi essere indennizzato dal Governo Italiano.

* * *

Si insiste per l'annullamento del decreto e il dissequestro dell'area e dei manufatti ivi insistenti.

Catania 24.10.2012

Domenico Maimone

